

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA  
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI**

**VISTA**

La Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/1526 del 22 dicembre 2005 (Approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL) di cui alla legge regionale 29.09.2003 n. 17);

**VISTA**

La domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del D. Lgs. 59/2005 da Profacta s.p.a., con sede legale in corso 3 Novembre 166, Trento (TN), e pervenute allo Sportello IPPC con nota in atti regionali n. T1.2006.0024035 del 04/08/06, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale per la discarica monorifiuto per rifiuti contenenti amianto (CER 17.06.05\*) da ubicarsi in comune di Brescia (BS), via Brocchi;

**VERIFICATO CHE**

Il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della l. 241/90, e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota in atti regionali n. 5418 del 06.03.07;

**VISTO**

Il decreto regionale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 5823 del 03.06.08 di pronuncia di compatibilità ambientale;

**PRESO ATTO CHE**

Con nota in atti regionali n. 1545 del 28.01.2009 la ASL di Brescia - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica ha trasmesso, per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole;

## **VISTO**

Il decreto regionale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 1133 del 10.02.2009 (Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Profacta s.p.a. ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in corso 3 Novembre 166, Trento (TN) ed impianto in via Brocchi, Brescia (BS));

## **ATTESO CHE**

Il TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in 10.06.2010, si esprimeva in favore dell' annullamento previa sospensione dell'efficacia della suddetta autorizzazione integrata ambientale, ponendo a fondamento da un lato l'insufficienza dell'istruttoria posta in essere della Regione Lombardia in relazione alla vulnerabilità geologica del sito con possibile impatto sulle falde sottostanti dal momento che a fronte della relazione geologica apprestata dalla richiedente nessuna autonoma valutazione geologica risulta essere stata posta in essere dagli uffici regionali,

## **VALUTATO CHE**

Nella suddetta ordinanza il TAR della Lombardia individua profili di fondatezza anche in ordine alla compatibilità del sito con la destinazione ad attrezzature sportive ad esso impressa dal vigente PRG del comune di Brescia;

## **CONSIDERATO CHE**

Nelle immediate vicinanze dell'impianto suddetto vi sono più attività pericolose o distruttive per l'ambiente e la salute, quali l'Alfa Acciai (1.500.000 t/anno di acciaio prodotto, 500 veicoli pesanti al giorno), la Bonomi metalli, la Ecoservizi (250.000 t/anno di rifiuti tossico nocivi trattati), dell'AEB, della Tangenziale Sud, dell'Autostrada A4 (100.000 veicoli/giorni ciascuna), della Pialorsi Stivengas, dell'area radioattiva di via Serenissima/Cerca, delle cave attive, delle circa 80 cave dismesse e delle dieci discariche presenti, esclusa quella in oggetto;

**INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA NONCHÉ L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E RETI MARCELLO RAIMONDI PER SAPERE:**

alla luce del pronunciamento del TAR in ordine all'insufficienza dell'istruttoria posta in essere della Regione Lombardia in relazione alla vulnerabilità geologica del sito con possibile impatto sulle falde sottostanti, quali siano stati i motivi e i criteri in base ai quali Regione Lombardia abbia comunque deciso di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto, senza effettuare i necessari e doverosi approfondimenti di natura geologica sul sito in questione.

Milano, 18 giugno 2010

Francesco Patitucci (IDV)

Gabriele Sola (IDV)

Stefano Zamponi (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)